

Allegato “A” ad atto costitutivo del 15 maggio 2021

L'Associazione “*Cammino San Felice da Nicosia*”, quale Organizzazione di volontariato (ODV), fonda le sue radici nei valori e nella figura del Frate Cappuccino San Felice da Nicosia, vissuto nel XVIII secolo, beatificato il 12 febbraio del 1888 da Papa Leone XIII e canonizzato il 23 ottobre 2005 da Papa Benedetto XVI. Ispirandosi ai valori cristiani e allo stile di vita del Santo, l'Associazione intende promuovere e curare gli antichi sentieri di pellegrinaggio del Frate Cappuccino predisponendo l'accoglienza dei pellegrini nelle varie località di tappa e curando la *domus peregrino* in modo modigero e confacente.

STATUTO

Art. 1 – Denominazione, sede e stemma

1. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 117/2017 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore) e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è costituita tra i presenti l'Associazione non riconosciuta denominata **Associazione “Cammino San Felice da Nicosia” ODV**, di seguito indicata anche come “Associazione”. Essa è una organizzazione di volontariato – Ente del Terzo settore, senza scopo di lucro.
2. A decorrere dalla operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) e ad avvenuta iscrizione nell'apposita sezione intitolata “organizzazioni di volontariato”, la denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo “ETS” o dall'indicazione “Ente del Terzo Settore”, per cui dall'effettuata iscrizione nel RUNTS la denominazione sociale diventerà Associazione “Cammino San Felice da Nicosia” – ETS oppure Associazione “Cammino San Felice da Nicosia” – Ente Terzo Settore e tale denominazione dovrà essere utilizzata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico
3. Fino all'avvio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'acronimo “ODV” (o l'indicazione di “Organizzazione di volontariato”) potrà comunque essere inserito nella denominazione sociale, in via automatica e sarà spendibile per effetto della iscrizione dell'Associazione nel Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato ai sensi della Legge n. 266/1991, il cui art. 6, come

disposto dall'art. 102, comma 4, del Codice del Terzo settore, sarà abrogato solo a decorrere dalla data di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

4. L'Associazione ha sede legale in Nicosia (EN), via San Felice da Nicosia n. 43 presso il Convento dei Frati Minori Cappuccini di Nicosia ed ha durata illimitata. L'eventuale trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione della variazione agli enti gestori dei pubblici Registri presso i quali l'organizzazione di volontariato è iscritta entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento.

5. Lo stemma dell'Associazione è rappresentato da un disegno col simbolo del Santo cappuccino questuante e riporta il motto "Sia per l'amor di Dio - Cammino - S. Felice da Nicosia", che racchiude il principio fondante la sua spiritualità.

Art. 2 – Lo Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto che vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione.

2. Essa è apolitica e apartitica e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

Art. 3 – Durata, obiettivi ed attività

1. L'Associazione ha durata illimitata.

2. Essa si ispira ai valori cristiani della Chiesa Cattolica e alla figura del Frate Cappuccino San Felice da Nicosia e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale nell'ambito religioso e sociale dirette alla promozione e al consolidamento dei valori spirituali, culturali, solidaristici ed umani, mediante forme di azione volontaria e gratuita nei confronti di terze persone, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. Scopo dell'Associazione è diffondere la cultura del pellegrinaggio attraverso gli antichi sentieri del Santo promuovendo "l'Essenzialità" e la "Fraternità", valori che hanno caratterizzato l'intera vita del Frate Cappuccino.

4. L'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, di svolgere esclusivamente o in via principale le seguenti attività: organizzare, mantenere, promuovere e valorizzare il "Cammino di San Felice da Nicosia" offrendo un itinerario spirituale e paesaggistico fruibile tutto l'anno, che possa, facendo fronte alle principali necessità, mettere il pellegrino nelle condizioni di attraversare anche in solitario e in totale autonomia i luoghi che hanno conosciuto in Sicilia la presenza del Santo.

A tal fine è necessario: a) creare una aggiornata mappatura del percorso tradizionale che, muovendosi da Tusa, prosegue attraverso le comunità di Pettineo, Motta d'Affermo, Mistretta, per giungere infine a Nicosia, luogo dove il Santo ha vissuto e dove oggi sono custodite le reliquie; b) curare, mantenere e arricchire con apposita segnaletica tutto il percorso soprattutto lungo i sentieri rupestri normalmente privi di indicazioni; c) favorire e tutelare il viaggio e il passaggio dei pellegrini, sostenendo e promuovendo, anche presso gli organi territoriali competenti, la realizzazione di adeguate infrastrutture e servizi per una migliore fruizione del percorso ; d) creare, mantenere e aggiornare, nelle varie località di tappa, una rete di locali convenzionati con tariffe prestabilite per il vitto e l'alloggio dei pellegrini; e) creare e mantenere aggiornata una dettagliata guida (sia in formato cartaceo che multimediale) completa di mappe (km, pendenza, livelli di difficoltà, etc.), della lista degli alloggi e dei luoghi di ristorazione (indirizzo, n. telefono, sito internet) nelle località attraversate dal cammino; f) promuovere e riconoscere, oltre l'itinerario classico, nuove varianti di percorso che in nessun modo dovranno tendere a snaturare il senso originale del tracciato storicamente accertato e prevedere la possibilità, oltre che a piedi, del pellegrinaggio in bici o a cavallo; g) creare un sito internet dedicato al "*Cammino di San Felice*" per la promozione e l'informazione in tempo reale di tutte le attività dell'Associazione; h) creare una casella di posta elettronica, mantenere e promuovere una chat e mettere a disposizione una linea telefonica (anche cellulare) per il contatto diretto con il pubblico; i) contribuire alla diffusione della spiritualità del Santo Cappuccino attraverso l'organizzazione di ritiri spirituali, eventi religiosi, laboratori, corsi su come affrontare il pellegrinaggio, premi culturali, rappresentazioni sacre, mostre fotografiche, attività didattiche e convegni; l) ricercare e studiare significativi gemellaggi culturali e spirituali con territori nazionali ed europei su tematiche analoghe a quelle di interesse

dell'Associazione e creare relazioni con cammini spirituali nazionali ed internazionali; m) stipulare, nel rispetto degli scopi previsti nel presente Statuto, convenzioni di servizi con Enti, Comuni, Consorzi, Città Metropolitane, Regioni e Stati della Comunità Europea.

5. L'Associazione può svolgere, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea degli associati in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

Art. 4 – Strumenti operativi dell'Associazione

1. L'Associazione opera attraverso l'apporto delle prestazioni personali, volontarie e gratuite degli aderenti.

2. Per il raggiungimento dei propri scopi essa si avvale di qualsiasi strumento utile. In via esemplificativa, non tassativa ed esaustiva, potrà: a) stipulare contratti, accordi, convenzioni sia con privati che con Pubbliche Amministrazioni, in ossequio al Codice del terzo Settore; b) acquistare e noleggiare attrezzature e materiali inerenti alle attività svolte; c) organizzare corsi e seminari con tematiche ordinarie, sperimentali e diverse; d) organizzare eventi ed iniziative per la raccolta di fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

3. L'Associazione potrà usufruire per lo svolgimento delle attività aventi finalità sociali conformi ai fini statuari, di contributi e agevolazioni messi a disposizione da Stato, Regioni, Città Metropolitane, Consorzi e Comuni, nonché da privati e da ulteriori Enti Pubblici e privati e dalle Comunità Europee.

Art. 5 – Associati

1. Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo. Ai sensi dell'art. 32, comma 1, del Codice del Terzo settore, il numero degli associati della organizzazione non può

essere inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato è cancellata dal RUNTS se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

2. Possono aderire all'Associazione, senza alcuna forma di discriminazione, salvo cause di incompatibilità o impossibilità a divenire associati, persone fisiche e le Organizzazioni di volontariato che condividono gli scopi della stessa e intendono garantire un contributo fattivo alla realizzazione delle finalità dell'organizzazione secondo lo Statuto. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Organizzazioni di volontariato.

3. Chi intende aderire all'Associazione dovrà presentare per iscritto la domanda al Consiglio Direttivo, dichiarando di accettare le norme dello Statuto sociale e degli eventuali regolamenti interni, di attenersi alle delibere legalmente adottate dai suoi organi e di partecipare alla vita associativa.

4. Il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte, l'ammissione o il rigetto entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

5. L'eventuale provvedimento di rigetto della domanda deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro trenta giorni dalla data della delibera. Contro di esso l'interessato, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere, mediante apposita istanza inoltrata al Consiglio Direttivo, che sulla domanda si pronunci l'Assemblea la quale, se non appositamente convocata, deciderà alla prima adunanza utile.

6. All'atto della delibera di ammissione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato e verrà iscritto nel relativo registro. L'ammissione è comunicata per iscritto all'interessato entro trenta giorni dalla delibera e dalla data in cui la stessa è stata adottata, il nuovo associato ha diritto di voto in assemblea.

7. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7.

Art. 6 - Classificazione degli iscritti, diritti e doveri degli associati

1. Gli associati possono essere fondatori e ordinari. Sono **fondatori** coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e **ordinari** coloro che sono ammessi all'Associazione previa presentazione di domanda al Consiglio Direttivo. I soci fondatori non possono avere diritti/doveri diversi da quelli dei soci ordinari.

2. Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo e, se previsti, degli Organi di controllo e di revisione;
- c) essere informati sulle attività ed iniziative dell'Associazione, controllarne l'andamento e parteciparvi;
- d) essere rimborsati delle eventuali spese effettivamente sostenute e documentate;
- e) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine di giorni quindici. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno il dovere di:

- a) rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- b) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- c) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

- d) versare la quota associativa nella misura e nei termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi.

Art. 7 – Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- a) morte;
- b) recesso volontario che ogni associato può esercitare in ogni momento dandone comunicazione al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione. Il recesso ha effetto immediato;
- c) mancato pagamento della quota associativa entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento;
- d) esclusione, nel caso in cui l'associato contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto o delle deliberazioni degli organi sociali oppure arreca all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, che nel termine di giorni trenta è comunicato a quest'ultimo, il quale mediante apposita istanza inoltrata al Consiglio Direttivo, può proporre appello all'Assemblea entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Fino alla deliberazione dell'Assemblea, appositamente convocata, e nella quale deve essere garantito all'appellante il diritto al contraddittorio, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8 – Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate per l'attività prestata le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata previa autorizzazione e nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
6. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo esclusivo o comunque prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 9 - Gli organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, qualora nominato al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- d) l'Organo di revisione, qualora nominato al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore.

Gli amministratori della organizzazione di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate e ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 10 – L'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli aderenti in regola con il versamento della quota associativa annuale. Essa è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano di età tra i presenti.

2. E' convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno due volte l'anno, mediante avviso scritto contenente il luogo, il giorno e l'ora di prima e di seconda convocazione e l'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione. L'avviso deve pervenire agli associati almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, P.E.C., e-mail o qualunque altro mezzo elettronico che la tecnologia offre. L'Assemblea è convocata, in ogni caso, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio e quando è necessario procedere al rinnovo delle cariche venute a scadere. Essa deve, inoltre, essere convocata quando l'organo amministrativo ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In tale ultimo caso l'adunanza deve svolgersi entro trenta giorni dalla data della richiesta.

3. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea con delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun associato. La delega non può essere conferita ai consiglieri.

4. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

5. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'associazione trascritto nel libro delle adunanze dell'Assemblea conservato presso la sede dell'Associazione.

6. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 11 – Compiti dell'Assemblea

1. E' compito dell'Assemblea:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- d) eleggere e revocare i componenti dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione, qualora si verificano le condizioni di cui agli artt. 30 e 31 del Codice del Terzo settore;
- e) determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- f) deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento, trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.
- k) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 12 - Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione. Ciascun associato ha diritto ad un voto. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

3. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

Art. 13 - Assemblea straordinaria

1. E' compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in ordine allo scioglimento, trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art. 14 – Assemblea in videoconferenza

1. L'Assemblea potrà riunirsi anche mediante videoconferenza dai singoli luoghi in cui si trovano gli associati e la stessa si intende svolta nel luogo dove si trova il segretario estensore.

2. La condizione essenziale per la validità delle riunioni, e di cui si darà atto nel verbale, è che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

3. E' escluso il ricorso alla videoconferenza nell'ipotesi in cui i partecipanti siano chiamati ad esprimersi a mezzo di voto segreto.

Art. 15 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati ed è composto da un numero dispari di componenti, aderenti all'Associazione, variabile da un minimo di cinque ad un massimo di nove, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.
2. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili. Almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
3. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo. Il Consiglio direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente dell'Associazione, il Segretario ed il Tesoriere.
4. Oltre il numero dei consiglieri eletti, sono componenti di diritto del Consiglio Direttivo: 1) Fr. Luigi Saladdino, attuale Ministro Provinciale dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini della Provincia di Messina, profondo conoscitore della vita di San Felice da Nicosia, vicepostulatore nella causa di canonizzazione e fervente divulgatore del culto del Santo Cappuccino nicosiano; 2) Fr. Salvatore Seminara, promotore del Pellegrinaggio di San Felice a cavallo, ideato da Fra Antonio Raimondo, e del Cammino a piedi nei luoghi del Santo e guida spirituale della nascente Associazione.
5. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. La convocazione è fatta mediante avviso scritto che deve pervenire, con ogni mezzo utile e rapido, ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. Nei casi di urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 ore. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni

di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

7. Di ogni riunione è redatto il verbale nel registro delle riunioni del C.D. Sono ammesse le riunioni in videoconferenza con le stesse modalità previste per l'Assemblea. Solo per il C.D. è consentito lo svolgimento di riunione mista con componenti in presenza ed altri collegati in videoconferenza.

8. Il Consiglio Direttivo in particolare ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea;
- b) predisporre il rendiconto preventivo, possibilmente entro la fine del mese di dicembre e, comunque, il rendiconto consuntivo, entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato e sottoporlo all'Assemblea per l'approvazione;
- c) determinare il piano di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- d) eleggere tra i suoi componenti il Presidente dell'Associazione, il Segretario e il Tesoriere;
- e) deliberare sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) deliberare la stipula di atti, convenzioni e contratti inerenti le attività associative e adottare in generale le misure e i provvedimenti attribuiti dal presente Statuto e quelli necessari alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione;
- g) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- j) stabilire l'importo delle quote annuali di associazione e i termini per il versamento delle stesse;
- k) redigere e presentare all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione;

- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.

9. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

10. Dalle funzioni di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca da parte dell'Assemblea, in presenza di giusta causa, per dimissioni rassegnate mediante comunicazione scritta, morte o sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge.

11. Nel caso in cui si rende necessaria la sostituzione di un consigliere, assume la carica il primo dei non eletti nell'ultima votazione svoltasi o in mancanza o indisponibilità di questi provvede l'Assemblea, appositamente convocata, a deliberare la nomina tra gli associati del nuovo Consigliere che rimarrà in carica sino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo.

12. Qualora cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto ed il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, quelli cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 16 – Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte ai terzi e in giudizio.

2. E' eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti. Dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio direttivo ed è rielegibile.

3. Cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie, rassegnate mediante comunicazione scritta, per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti, per perdita della qualità di associato. In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può attribuire ad altro consigliere o associato il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione, delegandolo espressamente per iscritto.

4. Il Presidente in particolare ha il compito di:

- a) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e le adunanze dell'Assemblea. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono svolte dal consigliere più anziano tra i presenti.
- b) accertare la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe;
- c) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e dell'organo di amministrazione, svolgere l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo in merito all'attività compiuta;
- d) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- e) compiere tutti gli atti che impegnano l'Associazione verso l'esterno.

Art. 17 – Il Segretario

Redige i verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente nell'espletamento delle attività esecutive che si rendono necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione, verifica il pagamento delle quote associative, cura la tenuta dei verbali e del libro degli associati, sottopone al Consiglio Direttivo le domande di ammissione dei nuovi soci e provvede all'aggiornamento del relativo registro. In caso di impedimento del Segretario, gli associati o i consiglieri riuniti nelle rispettive adunanze, nominano un segretario facente funzione.

Art. 18 – Il Tesoriere

Cura la contabilità dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo. Predispone dal punto di vista contabile il bilancio preventivo e quello consuntivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

Art. 19 – L'Organo di controllo e l'Organo di revisione

Gli organi di controllo e di revisione, qualora nominati al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, operano secondo la composizione ed i poteri previsti dal Codice Civile.

Art. 20 – Libri sociali e registri

L'Associazione deve tenere le seguenti scritture: il libro degli associati; il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea; il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e deve, infine, tenere il registro dei volontari non occasionali.

Art. 21 - Risorse economiche, destinazione e divieto di distribuzione degli utili

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da: quote associative, eventuali contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni, attività di raccolta fondi e da ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore.

2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 22 - Scritture contabili e bilancio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

2. I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno e sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del Codice del Terzo Settore.

3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'anno successivo. E' presentato dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce.

4. Il rendiconto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio che dovrà essere presentato all'Assemblea ordinaria ed approvato entro il mese di aprile dell'anno successivo.

Art. 23 - Scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, a favore di altre organizzazioni di volontariato aventi scopo e finalità di pubblica utilità sociale o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

Art. 24 - Norme di rinvio e disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile nonché le disposizioni previste dal Codice del Terzo settore e dai decreti attuativi dello stesso.